



COMUNE DI MARLIANA

PROVINCIA DI PISTOIA
AREA TECNICA - U.O. LAVORI PUBBLICI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A CIPPATO DI LEGNA A
SERVIZIO DI EDIFICI PUBBLICI**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - Lotto funzionale n.1

IMPORTO LAVORI	€.	271.143,23
Così determinato:		
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso	€.	271.143,23
IMPORTO ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€.	5.000,00
IMPORTO FORNITURA GENERATORE	€.	125.630,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€.	98.226,77
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€.	500.000,00

Il Progettista

Ing. Giacomo Carrari

SOMMARIO

CAPITOLO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

- Art. 1 Oggetto dell'appalto
- Art. 2 Figure tecnico-professionali
- Art. 3 Ammontare dell'appalto
- Art. 4 Sistema di affidamento dei lavori
- Art. 5 Designazione delle opere dell'appalto
- Art. 6 Pagamenti
- Art. 7 Interessi per ritardato pagamento
- Art. 8 Cessioni corrispettivo appalto
- Art. 9 Modalità di riscossione
- Art. 10 Determinazione nuovi prezzi non previsti nel contratto
- Art. 11 Revisione dei prezzi – Prezzo chiuso

CAPITOLO II – NORME GENERALI

- Art. 12 Domicilio dell'appaltatore – notifiche e comunicazioni
- Art. 13 Conoscenza delle norme di appalto
- Art. 14 Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto

CAPITOLO III – STIPULAZIONE CONTRATTO

- Art. 15 Stipulazione del contratto
- Art. 16 Spese contrattuali ed accessorie
- Art. 17 Documenti del contratto
- Art. 18 Garanzie e polizza assicurative
- Art. 19 Sub-appalto

CAPITOLO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- Art. 20 Consegna dei lavori
- Art. 21 Riconoscimenti all'appaltatore per ridotta consegna
- Art. 22 Rappresentante dell'appaltatore sui lavori – condotta lavori
- Art. 23 Caratteristiche e requisiti dei materiali – accettazione
- Art. 24 Strutture ed impianti
- Art. 25 Oneri ed obblighi a carico dell'impresa – responsabilità dell'impresa
- Art. 26 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, programma esecut.dei lavori, cronoprogramma
- Art. 27 Osservanza dei contratti collettivi
- Art. 28 Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
- Art. 29 Variazioni ed addizioni al progetto
- Art. 30 Varianti migliorative proposte dall'appaltatore
- Art. 31 Diminuzione dei lavori
- Art. 32 Durata giornaliera dei lavori – lavoro straordinario e notturno
- Art. 33 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penalità
- Art. 34 Sospensioni e riprese lavori
- Art. 35 Sospensione illegittima
- Art. 36 Proroghe
- Art. 37 Anticipazioni all'appaltatore
- Art. 38 Contabilizzazione delle opere – Lavori a corpo ed a misura
- Art. 39 Elenco documenti contabili
- Art. 40 Norme di sicurezza
- Art. 41 Campionature e prove tecniche
- Art. 42 Difetti di costruzione – controlli verifiche
- Art. 43 Riserve
- Art. 44 Premio di accelerazione
- Art. 45 Esecuzione lavori d'ufficio - Recesso e risoluzione del contratto
- Art. 46 Danni
- Art. 47 Espropriazioni
- Art. 48 Proprietà degli oggetti trovati e/o demoliti
- Art. 49 Ultimazione lavori – conto finale e collaudo definitivo
- Art. 50 Svincolo cauzioni
- Art. 51 Presa in consegna dell'opera

CAPITOLO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Art. 52 Giudizio
- Art. 53 Controversie
- Art. 54 Norme sul sistema di gestione ambientale
- Art. 55 Norma finale

PARTE II – SPECIFICHE TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI

P R E M E S S A

Le opere oggetto del presente capitolato sono da eseguirsi per conto del Comune di Marliana , che per brevità, nel testo, sarà indicato "Amministrazione".

Questo Capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto che verrà stipulato con l'Impresa appaltatrice che per brevità sarà indicata "Impresa".

L'Amministrazione appaltante, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e per ogni conseguente effetto sarà rappresentata, nei rapporti con l'Impresa appaltatrice, dalla propria Direzione dei Lavori, che per brevità sarà indicata "D.L."

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE FORMA E DIMENSIONE DELLE OPERE

Art. 1.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e provviste attinenti i lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione del calore a mezzo rete di teleriscaldamento (TLR) e di produzione di acqua calda mediante generatore alimentato a cippato di legna nel Comune di Marliana, Provincia di Pistoia, a servizio di utenze pubbliche nel capoluogo.

Tutte le opere, prestazioni e provviste attinenti i lavori di realizzazione sono da realizzarsi secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2

FIGURE TECNICO-PROFESSIONALI

Responsabile del Procedimento: Arch. Simona Fioretti , Responsabile Area Tecnica del Comune di Marliana.

Progettista opere architettoniche: Ing. Giacomo Carrari.

Direttore Lavori: Ing. Giacomo Carrari.

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96: Ing. Giacomo Carrari.

Art. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base d'asta, complessivo dei lavori: a corpo ammonta a €. 271.143,23 come risulta dal computo metrico estimativo, oltre IVA nella misura di legge.

ONERI PER LA SICUREZZA €. 5.000,00 non soggetti a ribasso.

CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI (art. 30 D.P.R. 24/01/2000, n° 34)

Categoria prevalente	=	OG3	per l'importo di	€.	135.644,84
Categorie secondarie	=	OG1	opere edili in cls per l'importo di	€.	74.591,39
Categorie specialistiche (non subappaltabili, scorporabili):	=	OS28	opere impiantistiche per l'importo di	€.	60.896,00
Totale complessivo				€.	271.143,23

L'importo del contratto risulterà dall'importo dei lavori determinato a seguito dell'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara aumentato dell'importo per gli oneri della sicurezza che non sono soggetti a ribasso.

Le categorie di lavoro, soggetti a ribasso d'asta, costituenti l'importo dell'appalto potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e

di esecuzione di altre non previste, senza che l'impresa possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nel relativo elenco.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte, riduzioni o soppressioni di qualsiasi natura, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli dell'elenco, decurtati del ribasso offerto in sede di gara.

Quanto previsto nei commi precedenti è regolato dall'art. 134 del DPR 554/1999 e dagli artt. 10-11-12 D.M.LL.PP. 145/2000, dal D.Lgs 163 del 12 Aprile 2006.

Art. 4

SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il sistema della Procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7bis del D.Lgs. 163/2006 e con il criterio del massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, qualora applicabile..

Il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 53, del D.lgs 163/2006 .

Art. 5

DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

L'ubicazione e le caratteristiche tecniche e dimensionali delle opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione, ai sensi del presente capitolato nonché degli artt. 10-11-12 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e succ.mod., risultano, in dettaglio, dagli elaborati grafici progettuali, dai computi metrici estimativi, dall'elenco prezzi, dai particolari costruttivi, dalle specifiche tecniche, dalle relazioni di accompagnamento al progetto e dal presente capitolato.

In sintesi l'appalto comprende le seguenti opere:

“Realizzazione di impianto di distribuzione del calore a mezzo rete di teleriscaldamento (TLR) e di produzione di acqua calda mediante generatore alimentato a cippato di legna nel Comune di Marliana, Provincia di Pistoia, a servizio di utenze pubbliche nel capoluogo.

Si dovranno realizzare:

- Gli impianti termico ed elettrico della centrale termica e le opere edili
- La fornitura e posa in opera del generatore di calore
- La dorsale di adduzione della rete TLR
- I gruppi di spinta (pompe) dei rami della rete – in questo caso 1 ramo
- I vasi di espansione
- Le opere di raccordo all' impianto interno delle utenze allacciate e le relative sottostazioni

Gli elaborati del progetto esecutivo costituenti parte integrante del contratto di appalto, individuano la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

Restano escluse dall'appalto quelle opere che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre imprese senza che la ditta appaltatrice possa sollevare eccezioni o richiedere compensi.

Art. 6

PAGAMENTI

La D.L., in base alla contabilità delle opere in corso vistata dall'appaltatore, provvederà alla redazione di stati di avanzamento dei lavori.

Sulla base degli stati d'avanzamento, il Responsabile del Procedimento provvederà a redigere i corrispondenti certificati di pagamento per la relativa liquidazione.

Conformemente a quanto stabilito dall'art.29 del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000 e succ. modif., all'appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà **l'importo netto di € 80.000,00# (Euro ottantamila)** al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto per legge.

Le somme derivanti dagli oneri per la sicurezza, indicate nell'appalto, verranno liquidate a stati d'avanzamento dal D.L. dopo il nulla-osta del Coordinatore per la Sicurezza attestante il rispetto degli stessi.

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

Per i lavori finanziati con mutui, il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo.

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti ed al saldo del corrispettivo di appalto sono quelli di cui all'art. 29 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e succ. modif.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della D.L., della ultimazione dei lavori stessi.

La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.

Art. 7

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora ai sensi dell'art. 133 del D.lgs 163/2006.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora ai sensi dell'art. 133 del D.lgs 163/2006.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 29, comma 2 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e succ. modif., per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (in *G.U.* 11.7.1983, n. 188), il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo e quella di ricezione del mandato presso la tesoreria, non si computa ai fini della corresponsione degli eventuali interessi di ritardato pagamento.

Art. 8

CESSIONE CORRISPETTIVO APPALTO

La cessione del corrispettivo dell'appalto è regolato dall'art. 117 del D.lgs 163/2006.

Art. 9

MODALITA' DI RISCOSSIONE

L'indicazione delle persone che possono riscuotere è disciplinata dall'art. 3 del D.M.LL.PP. 145/2000.

Nel contratto di appalto saranno indicate gli elementi di cui al comma 1 del richiamato articolo o le modalità con cui l'impresa intende ricevere i pagamenti.

Art. 10

DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI NON PREVISTI NEL CONTRATTO

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo le modalità e condizioni stabilite dall'art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 e succ. modif. introdotte dal D.Lgs 163 del 12 Aprile 2006.

Art. 11

REVISIONE DEI PREZZI – PREZZO CHIUSO

Ai sensi dell'articolo 133 del DLgs 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. Si applica il prezzo chiuso come stabilito al comma 3 dell'articolo stesso.

CAPITOLO II – NORME GENERALI

Art. 12

DOMICILIO DELL'APPALTATORE NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

L'impresa è tenuta ad eleggere domicilio nei modi e nelle forme previste dall'art. 2 comma 1, del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

Tutte le intimazioni, notifiche e comunicazioni sono fatte dal D.L. secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2, del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

Art. 13

CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

L'Impresa in sede di gara, è tenuta a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e

particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'impresa, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza (ove prescritto), in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente art. 3;
- di fare propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

Gli eventuali esecutivi di cantiere, redatti dall'impresa, relativi ad aggiornamenti e/o integrazioni degli elaborati posti a base d'appalto devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del D.L.. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 14

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'impresa, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

- Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'Appalto", artt. 1655-1677
- Legge n. 2248/1865, allegato F, per le parti non abrogate;
- D.P.R. 554/99 per le parti non abrogate;
- D.M. LL.PP.n.145/2000;
- Legge 55/90 per quanto applicabile
- Circolare Ministero LL.PP. n. 1255/UL del 26.07.1985
- Circolare Ministero LL.PP. n. 880/UL del 13.05.1986
- D.M. n. 37/2008
- D.Lgs. 626/94 e succ. modif., per quanto applicabile
- D.P.R. n. 222/2003
- D.Lgs n.81/2008
- D.Lgs 163 del 12 Aprile 2006

E comunque all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia anche se qui non espressamente richiamata

Le disposizioni del Capitolato Generale, ove non espressamente richiamate nel contratto di appalto; si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.

CAPITOLO III - CONTRATTO

Art. 15

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve avvenire entro i termini stabiliti dall'art. 109 del D.P.R. n. 554/99, a seguito di apposita comunicazione con l'indicazione della data, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini sopra fissati, per cause imputabili all'impresa, l'Amministrazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed alla richiesta del risarcimento danni ed oneri derivanti dalla mancata stipula dell'atto.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini sopra fissati, per cause non imputabili all'impresa, si applica quanto stabilito dall'art. 109 comma 3 e 4 del D.P.R. n. 554/99.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione dell'appalto e delle sue parti integrati costituenti il progetto esecutivo oltre a tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

La stipula del contratto di appalto è subordinata al rispetto di quanto stabilito dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. n.

Art. 16

SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione compresi quelli tributari, nonché tutte le altre spese previste dall'art. 112 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

E' a carico dell'appaltatore l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 17

DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i documenti indicati dall'art. 110 del D.P.R. n. 554/99

Art. 18

GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

1) Cauzione provvisoria

Il concorrente per la partecipazione alle gare di appalto è tenuto a rispettare quanto stabilito dall'art. 100 del D.P.R. n. 554/99 come modificato ed integrato dall'art. 75 del d.lgs 163/2006, conformemente a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 pubblicato su S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.03.2004 La cauzione deve possedere i requisiti di cui all'art. 75 del D.Lgs. n° 163/2006. Si applica altresì la riduzione prevista dall'art. 40, comma 7, e art. 75, comma 7 del suddetto Decreto.

I contratti fidejussori ed assicurativi dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive n° 123 del 12.03.2004.

2) Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 101 del D.P.R. n. 554/99 come modificato ed integrato dall'art. 75 del d.lgs 163/2006, conformemente a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 pubblicato su S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.03.2004

La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

Si procederà allo svincolo dell'ammontare residuo della cauzione, secondo quanto stabilito dall'art. 205 del D.P.R. 554/99.

3) Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria e l'importo della cauzione definitiva, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato nei modi previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 34/2000

4) Fideiussione a garanzia dei saldi

Il pagamento della rata di saldo è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria, così come previsto dall'art. 102 - comma 3 del D.P.R. n. 554/99 e succ. modif., per la durata di 2 anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, pari all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

La polizza dovrà essere conforme agli schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 pubblicato su S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.03.2004

Tale fideiussione sarà svincolata all'emissione del certificato di collaudo definitivo o comunque trascorsi 2 anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'impresa è obbligata a costituire polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.P.R. 554/1999. La polizza dovrà essere conforme agli schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 pubblicato su S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11.03.2004

L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, copia della polizza stipulata, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 19 SUB-APPALTO

L'affidamento in subappalto, è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.141 del D.P.R. n. 554/99 come modificato ed integrato dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006. , tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dagli articoli sopra richiamati, la quota subappaltabile della categoria prevalente **non può essere superiore al 30% dell'importo della categoria.**

L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo dall'art. 18 della legge 55/90 e succ. modifiche introdotte dal D.Lgs 163/2006.

Si precisa che, l'appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'appaltatore alla ditta subappaltatrice, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La stazione appaltante deve provvedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro il termine stabilito dal comma 9 dell'art. 18 della Legge n. 55/90 e succ. modif. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Il D.L. ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, di cui al D.Lgs. 81/2008, provvederanno a verificare, per quanto di competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

Ai sensi del comma 3 punto 10) dell'art. 18 Legge 55/1990, l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore e del cottimista. Non sono comunque considerati subappalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell'impresa appaltatrice né gli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate.

Ai sensi dell'art. 18 comma 12 della Legge 55/90 e succ. modif. e dell'art. 141 del D.P.R. 554/99 e succ. modif., è considerato subappalto qualsiasi sub-contratto avente ad oggetto attività, espletate nel cantiere a cui si riferisce l'appalto, che richiedano l'impiego di manodopera quali: forniture con posa in opera e noli a caldo, se per ciascuna attività si verificano le seguenti condizioni:

- a) l'importo supera il 2% dell'importo dei lavori affidati OPPURE supera 100.000,00 Euro
- b) l'incidenza del costo della manodopera supera il 50% dell'importo del sub-contratto

CAPITOLO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 20 CONSEGNA DEI LAVORI

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 554/99, in tal caso il D.L. indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto, con le modalità prescritte dagli art. 129 del D.P.R. n. 554/99 e deve contenere tutti gli elementi previsti nell'art. 130 del citato Regolamento.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il D.L. fissa un nuovo termine perentorio, i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale o alla liquidazione degli S.A.L., copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Ai sensi dell'art. 131 del D.P.R. n. 554/99, il D.L. è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna all'effettivo stato dei luoghi, se vengono riscontrate differenze tra le condizioni dei luoghi e/o locali ed il progetto esecutivo, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del richiamato art. 131.

Art. 21

RICONOSCIMENTI ALL'APPALTATORE PER RITARDATA CONSEGNA

Nel caso in cui i lavori vengano consegnati in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante si applica il disposto dell'art. 129 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 554/99 e succ. modif.

Art. 22

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI CONDOTTA LAVORI

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art.4 del D.M.LL.PP. n. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di appalto affidato ad Associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio, o della persona di cui ai precedenti commi, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 23

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI ACCETTAZIONE

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale, del quale fanno parte integrante e sostanziale il computo metrico e l'elenco prezzi unitari, ed essere della migliore qualità.

L'accettazione nonché l'impiego dei materiali sono disciplinate dall'art. 15 del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

L'impresa può scegliere liberamente il luogo dove approvvigionarsi dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera, purché siano riconosciuti della migliore qualità ed accettati dalla D.L.

La provvista dei materiali è disciplinata dagli articoli 16 e 17 del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

Art. 24

STRUTTURE ED IMPIANTI

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- a) di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e, ove presenti, degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità (ove presenti gli stessi impianti);
- b) di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- c) di avere formulato la propria offerta tenendo conto, in particolare per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento (ove prescritto), in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo contrattuale;

d) di fare propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del direttore lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del direttore dei lavori, l'appaltatore dovrà provvedere al deposito ai sensi della Legge 1086/1971 e, se in zona sismica, della Legge 64/74 e succ. modif. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 25

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Oltre a quanto specificato nel Capitolato Generale D.M.LL.PP. 145/2000, e a quanto prescritto nel presente Capitolato, si intendono compresi nel prezzo dei lavori e quindi a totale ed esclusivo carico dell'impresa le spese relative agli oneri ed agli obblighi di seguito indicati:

- 1) oneri di cui all'art. 5 del richiamato Capitolato Generale
- 2) la fedele esecuzione dell'intervento previsto nel progetto esecutivo e degli ordini impartiti dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte.
- 3) l'esecuzione di qualsiasi variante al progetto nel corso dei lavori, deve essere eseguita dall'impresa, solo se ordinata per iscritto dal D.L.
- 4) l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di qualsiasi sottoservizio, reti di impianti aeree, superficiali od interrati, scoli e canalizzazioni, e ove disposto dal D.L., provvedere al relativo spostamento attraverso prestazioni da compensare in economia;
- 5) l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82;
- 6) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- 7) l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
- 8) la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- 9) il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli Enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
- 10) la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni. Compreso ove necessario, l'installazione di segnali luminosi in funzione del giorno e della notte, nonché tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi;
- 11) la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
- 12) la fornitura alla direzione dei lavori ed alla commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo;
- 13) L'adozione dei provvedimenti necessari perché nel caso di sospensione dei lavori siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere delle opere già eseguite;
- 14) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal d.lgs. n.81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza;
- 15) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle con indicazione dei lavori che verranno eseguiti, dei progettisti, dell'ufficio di direzione lavori, della direzione e assistenza del cantiere, dei termini contrattuali, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della direzione dei lavori (art. 18, c. 3, punto 6 della l. 55/90);
- 16) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente

- appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore
- 17) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza
 - 18) la fornitura dell'energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o metano necessari per l'esecuzione delle prove di tenuta a caldo e, prima della consegna delle opere, per la verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento;
 - 19) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente dall'Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell'Appaltatore;
 - 20) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.
 - 21) Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;
 - 22) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.
 - 23) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna ed obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località, in cui si svolgono i lavori suddetti.
 - 24) il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge;
 - 25) le richieste di nulla-osta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPESL per gli ascensori o altri impianti;
 - 26) la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'appaltante tramite il responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi;, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere
 - 27) la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;
 - 28) la fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti;
 - 29) l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte dell'appaltante;
 - 30) la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.
 - 31) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
 - 32) le spese per esperienze, assaggi e prelievo, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo.
 - 33) Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;
 - 34) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;

- 35) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;
- 36) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;
- 37) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- 38) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- 39) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese
- 40) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che intercorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art.139 del Regolamento;
- 41) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.
- 42) In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati, contemporaneamente alla comunicazione che l'Appaltatore farà all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio. Il direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, al predetto ufficio.
- 43) saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;

La mancata ottemperanza dell'impresa alle suddette disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

Art. 26

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisponde e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purchè non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione committente
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. n.81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 27

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori come previsto dall'art. 7 del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da utilizzare in caso di inadempienza dell'appaltatore salvo le maggiori responsabilità del medesimo.

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località. in cui si svolgono detti lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente, la distinzione prevista per le imprese.

L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Ai sensi della Cir. Min. LL.PP. n. 1255/UL del 26.07.1985, in caso di violazione degli obblighi concernenti la mancata integrale applicazione delle norme di tutela dei lavoratori contenute nei contratti collettivi di lavoro, accertata dalla stazione appaltante medesima o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà all'impresa e, se del caso, anche al suddetto, Ispettorato, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono corso di esecuzione, o alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non verrà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi, ed antinfortunistici e, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva all'atto dell'emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal caso le pretenda il D.L.

Art. 28

PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, sarà applicato quanto disposto dall'art. 13 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e succ. modif.

Art. 29

VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO

Le variazioni ed addizioni al progetto approvato sono disciplinate dall'art. 132 del DLgs. 163/2006 , dall'134 del D.P.R. 554/99 e dall'art. 10 del D.M.LL.PP. 145/2000 e succ. modif.

Art. 30

VARIANTI MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE

Le variazioni migliorative, sono disciplinate dall'art.11 del D.M.LL.PP. 145/2000 e succ. modif. e dall'art. 134 comma 10 del D.P.R. 554/99.

Art. 31

DIMINUZIONE DEI LAVORI

La stazione appaltante puo' sempre ordinare, alle stesse condizioni del contratto, l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'appalto ai sensi dell'art. 12 del D.M.LL.PP. 145/2000.

Art. 32
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI -
LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. L'adozione di orari di lavoro diversi da questi, sarà disciplinata dall'art. 27 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e succ. modif.

Art. 33
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
PENALITA'

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in **210 (duecento dieci) giorni** consecutivi dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale, così come stabilito dall'art. 130 del D.P.R. 554/99 e succ. modif.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 172 del D.P.R. n. 554/99 e succ. modif.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al D.L., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del regolamento, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo e' determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del D.P.R. n. 554/99 ed il termine assegnato dal D.L. per compiere i lavori.

Penali

Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale e' applicata la penale con le modalità previste dall'articolo 117 del D.P.R. n. 554/99 e succ. modif.

Nel presente appalto si stabilisce una **PENALE PER OGNI GIORNO DI RITARDO PARI AL 1,00 PER MILLE DELL'IMPORTO NETTO CONTRATTUALE.**

La penale e' comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. L'appaltatore può formulare istanza di totale o parziale disapplicazione della penale, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e succ. modif.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori o di sospensione degli stessi rispetto al programma dei lavori redatto dall'appaltatore:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 4) il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
- 5) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze;

Art. 34
SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI

La sospensione dei lavori, ordinata dal D.L., è disciplinata dall'art. 24 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e succ. modif. (Capitolato Generale) e dall'art. 133 del D.P.R. n. 554/99 e succ. modif.

Art. 35
SOSPENSIONE ILLEGITTIMA

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente, sono considerate illegittime e danno diritto all'impresa ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 25 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e succ. modif.

Art. 36
PROROGHE

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità stabilite all'art. 26 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e succ. modif

La risposta in merito all'istanza di proroga e' resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 37
ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

Legge n. 140/97 - art. 5 - E' fatto divieto alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/93, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente articolo.

Art. 38
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE
LAVORI A CORPO ED A MISURA

La contabilizzazione delle opere a misura, avverrà mediante l'applicazione ad ogni singola categoria di lavorazione, dei prezzi riportati nell' "Elenco Prezzi Unitari", facente parte integrante del contratto di appalto, con l'applicazione del relativo ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara.

I prezzi unitari di tali elenchi vanno anche utilizzati, (sempre con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara), per eventuali varianti, aumenti o diminuzioni delle opere a misura o per conguagli contabili od anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione i disposti di seguito riportati, relativi alla rescissione del contratto o alla esecuzione d'ufficio.

La contabilità dei lavori verrà redatta e disposta in conformità a quanto stabilito dagli articoli da 152 a 186 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999.

Art. 39
ELENCO DOCUMENTI CONTABILI

Ai sensi dell'art. 156 del D.P.R. n° 554/99 e succ. modif., i documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

Art. 40
NORME DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. n. 222/2003, applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. (quando ricorre il caso).

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento così come previsto dall'art. 31 della Legge 109/94 e succ. modif. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, deve essere redatto conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D.P.R. n. 222/2003 e dal D.Lgs. 81/2008 e succ. modif., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dal D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 41
CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Costituisce onere a carico dell'appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro

conformità alle norme di accettazione e, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

Le campionature potranno essere richieste, in forma scritta, su qualsiasi opera o prodotto e ad insindacabile scelta della Direzione dei Lavori.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal direttore dei lavori e dal rappresentante dell'appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'appaltante da parte dell'appaltatore medesimo.

Art. 42
DIFETTI DI COSTRUZIONE
CONTROLLI VERIFICHE

I difetti di costruzione, i controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante durante il corso dei lavori, sono disciplinati dagli articoli 18 e 19 del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

Art. 43
RISERVE

La forma ed il contenuto delle riserve nonché la loro definizione sono disciplinate dall'art 31 e 32 del D.M.LL.PP. 145/2000, dall'art. 240 del DLgs. 163/2006 e dall'art. 149 del D.P.R. 554/99.

Art. 44
PREMIO DI ACCELERAZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in presenza della necessità di abbreviazione dei termini di esecuzione dell'opera, di utilizzare l'istituto del premio di accelerazione, così come previsto dall'art. 23 del D.M.LL.PP. n. 145/2000. Il premio sarà commisurato alla stessa entità dell'ammontare della penale da applicare per il caso della ritardata esecuzione.

Art. 45
ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'appaltatore, nei casi previsti dal DLgs. 163/2006.

Art. 46
DANNI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure ed adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni così come disciplinato dall'art. 14 del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

I danni causati da forza maggiore sono disciplinati dall'art. 139 del D.P.R. 554/99 e dall'art. 20 del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

Art. 47
ESPROPRIAZIONI

Sono a carico della stazione appaltante tutte le procedure previste per legge in materia di espropriazioni di terreni e/o edifici occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'impresa appaltatrice non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 48
PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI E/O DEMOLITI

La proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali provenienti da escavazioni e/o demolizioni sono disciplinati dagli articoli 35 e 36 del D.M.LL.PP. n. 145/2000.

Art. 49
ULTIMAZIONE LAVORI
CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

L'ultimazione dei lavori ed il conto finale sono disciplinati dagli articoli da 172 a 175 del D.P.R. 554/99 e succ. modif.

In conformità di quanto disposto dall'art. 173 del Regolamento il Direttore dei Lavori redige il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente alla propria relazione, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il conto finale, unitamente ai relativi documenti sopra richiamati ed alla relazione riservata del Responsabile del Procedimento, vengono trasmessi, all'organo di collaudo.

Il collaudo dei lavori con la relativa procedura è disciplinato dagli articoli da 187 a 209 del D.P.R. 554/99.

Le operazioni di collaudo, dovranno concludersi entro un mese dalla data di ultimazione lavori, salvo inadempienze dell'appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo.

Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione – nei casi consentiti – il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 101 del relativo regolamento.

L'appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma restando la facoltà dell'appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate.

Art. 50

SVINCOLO CAUZIONI

Lo svincolo delle cauzioni prestate a garanzia delle obbligazioni di contratto è disciplinato dall'art. 105 del D.P.R. 554/99. Nel medesimo articolo si disciplina anche le modalità di pagamento della rata di saldo.

Art. 51

PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore alla stazione appaltante degli elaborati grafici prescritti, di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera sarà presa in consegna dalla stazione appaltante, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

CAPITOLO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 52

GIUDIZIO

L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda con le modalità e tempi previsti dall'art. 33 del D.M.LL.PP. 145/2000

Art. 53

CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto comprese quelli conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art.240 del DLgs. 163/2006 e s.m.i saranno devolute ad A.G.O. del Foro di Pistoia.

Art. 54

NORME SUL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela e salvaguardia dell'ambiente in attuazione del Regolamento 761/01: All. I-A.4.6; All. I-A.5.1 , norme UNI EN ISO 14001:2004 – 4.4.6, 4.5.1 applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L'appaltatore è obbligato ad applicare scrupolosamente senza riserve o eccezioni le Procedure di Gestione Ambientale adottate dall'Ente .

A tale riguardo si allegano in copia , quali documenti integranti e sostanziali del presente documento , i seguenti elaborati e schede rilevazione :

- PGA 11 Criteri Ambientali negli Appalti Pubblici e nelle Gare ;
- PGA 7 Selezione e Sorveglianza Appaltatori ;
- RGA1/PGA7 Scheda Selezione Appaltatori ;
- RGA2/PGA6 Scheda delle Variazioni ;
- RGA2/PGA7 Elenco Appaltatori selezionati ;

Art. 55

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto al presente capitolato, si farà riferimento alle normative in materia, vigenti al momento di esperimento della gara di appalto.